

STATUTO
della Associazione
"Associazione Insieme organizzazione di volontariato "

Articolo 1

Denominazione e sede

1.1 È costituita l'Associazione denominata

"Associazione Insieme organizzazione di volontariato" o in forma abbreviata
"Associazione Insieme ODV"

in seguito denominata l'Associazione.

L'Associazione adotta come riferimento la Legge 11 agosto 1991 n. 266, la Legge Regionale della Lombardia 14 febbraio 2008 n. 1 e il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 per quanto applicabile.

1.2 L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e non può distribuire utili né direttamente, né indirettamente. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione stessa.

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.4 L'Associazione ha sede in **Nerviano**.

1.5 Il Consiglio Direttivo può con propria delibera spostare la sede all'interno del medesimo comune e costituire o sopprimere sedi secondarie o uffici distaccati.

Art.2

Scopo e attività

2.1 L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione, personale, spontanea e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

2.2 L'Associazione ispira la sua azione ai valori cristiani ed ha lo scopo di contribuire, tramite strutture educative e comunità di accoglienza alloggio, ad affrontare le problematiche di adulti e minori in difficoltà che, per situazione sociale e familiare o per comportamenti già attuati, necessitano di una azione di prevenzione educativa ispirata ai valori cristiani, con facoltà di collaborare con i servizi sociali degli Enti locali.

2.2 bis(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati è/sono, secondo l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (*eliminare l'attività non d'interesse*):

- a) servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;



- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- v) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

2.3 Per svolgere le attività sopra elencate, l'Associazione intende attuare nella Casa famiglia interventi orientati a :

- soddisfare i bisogni primari delle persone in stato di disagio;
- recuperare e sviluppare le potenzialità soggettive, psichiche e relazionali;
- accogliere gli ospiti per mantenerli, istruirli ed educarli, tutelandone lo sviluppo psico-fisico ed affettivo, curandone le relazioni sociali, l'incolumità l'educazione, l'igiene e l'alimentazione e quanto necessario per mantenere e migliorare uno sviluppo psico-fisico ed affettivo ottimale, all'interno di una famiglia;
- sostenere l'autonomia dei soggetti e favorire l'inserimento nella vita sociale utilizzando al meglio tutte le risorse positive presenti sul territorio;
- ricostruire un contesto di appartenenza che integri le diverse fasi esistenziali;
- facilitare i rapporti tra il minore e i genitori sostenendo il reinserimento, ove possibile, presso il nucleo familiare di origine;



- curare le attività formative ed educative, favorendo l'inserimento e il recupero della situazione scolastica e sociale, prestando la massima attenzione alla vita di relazione sia all'interno che all'esterno della "Casa Famiglia";
- stimolare i processi creativi in modo da sviluppare interesse ed autostima;
- instaurare un rapporto educativo, non sostitutivo delle figure genitoriali, attraverso la relazione quotidiana tra i minori e gli educatori;
- realizzare, attraverso la continuità del rapporto e la collaborazione reciproca, un progetto di educazione individualizzata in funzione dei ritmi e degli eventi della vita quotidiana condivisi;
- richiamare costantemente le persone accolte ai valori di solidarietà e condivisione nella prospettiva della costruzione attiva del proprio futuro.

Gli interventi che l'Associazione intende attuare per la casa "mamma bambino" riguardano un servizio di accoglienza e reinserimento sociale per mamme in difficoltà con bambini a carico, segnalate normalmente dai Servizi Sociali della Famiglia e/o dall'Ufficio Pronto Intervento Minori.

Viene offerta innanzitutto una casa: un luogo protetto, dove trovare sicurezza e accoglienza. Le donne vengono gradualmente accompagnate in un percorso verso l'autonomia, attraverso la ricostruzione della rete di relazioni, l'avvio al lavoro e la ricerca di un'abitazione stabile. Lo scopo primario è quello di restituire dignità e aiutarle a ritrovare fiducia in se stesse, a riscoprire le energie per rimettersi in gioco e a trovare un nuovo equilibrio

2.4 Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ai sensi dell'art 33 CTS

Art.3

Soci

3.1 Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi.

I soci si dividono in:

- soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'atto costitutivo;
- soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione;
- soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'Associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'Associazione;

3.2 Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

3.3 Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal medesimo. In caso di diniego il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

3.4 L'interessato può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea in occasione della prima convocazione.

3.5 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di soggetti giuridici in forma di organizzazioni di volontariato o di altri enti senza scopo di lucro, in tale ultimo caso nella misura non superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

3.6 Il numero dei soci è illimitato. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

3.7 Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione e i suoi principi fondanti contenuti nell'Atto costitutivo. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione utile.

3.8 I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- per morte;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
- per esclusione; l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità, nel caso di cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie. L'esclusione viene comunicata per iscritto e motivata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso il ricorso all'assemblea, che ne discute alla prima convocazione. La decisione di questa è inappellabile;
- per decadenza: la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'Associazione.

Art.4

Diritti e doveri dei soci

4.1 I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle assemblee;
- di votare direttamente o per delega e di candidarsi alle cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento e senza oneri.

4.2 I soci hanno il dovere:

- di osservare lo Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare l'eventuale quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- di svolgere le attività preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e agli scopi statutari.

4.3 Le attività realizzate dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite, neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata e debitamente documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci e stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

4.4 I contributi a qualsiasi titolo versati dai soci non sono trasmissibili né ripetibili e neppure danno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.5

Patrimonio e proventi

5.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che divengono di proprietà dell'Associazione destinati a incremento del patrimonio;
- fondi di riserva, anche costituiti con le eccedenze di bilancio;
- erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.

5.2 I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- quote associative e contributi volontari dei soci;
- contributi di persone fisiche o giuridiche private;
- contributi di enti pubblici;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualunque titolo;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali di cui al D.M. 25 maggio 1995 ovvero, successivamente all'iscrizione nel registro Unico del Terzo Settore, da attività diverse di cui all'art. 6 e 33 del d.lgs 117/20107.

Art.6

Organi sociali

6.1 Organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice presidente,
- l'Organo di Controllo, se nominato.

6.2 Tutte le cariche hanno la durata di tre esercizi, il cui termine finale è la data dell'Assemblea che approva il bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e nomina il nuovo organo, e possono essere riconfermate.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate e sostenute nell'interesse dell'Associazione.

Art.7

Assemblea dei soci

7.1 L'assemblea è costituita da tutti i soci all'Associazione. E' convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice presidente. Svolge la funzione di segretario il Segretario del Consiglio Direttivo, se nominato. In sua assenza, l'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un t dei componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci.

7.2 L'Assemblea ordinaria:

- delibera sul numero dei Consiglieri del Consiglio Direttivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera se istituire l'Organo di Controllo monocratico o collegiale e li nomina;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;



- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle questioni proposte dal Consiglio Direttivo o dai richiedenti;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- delibera su quant'altro ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o dall'eventuale Regolamento.

7.3 Di ogni riunione deve essere redatto un verbale da trascrivere nel libro verbali dell'Assemblea, che deve essere firmato dal presidente e segretario dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

7.4 L'Assemblea straordinaria viene convocata per le delibere di modifica dello Statuto o di scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione.

7.5 L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare è inviato individualmente per iscritto ai soci, anche per mezzo della posta elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezione, almeno 10 giorni prima della data stabilita ed è reso pubblico nello stesso termine nella sede sociale.

7.6 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.7 L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

7.8 Ciascun socio può essere portatore di due deleghe. Le deleghe sono conferite per iscritto.

7.9 Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.8

Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre a sette componenti. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero

indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive del Consiglio.

8.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente. Nomina inoltre tra i propri componenti il Vice presidente e il Segretario, determinando le funzioni.

8.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e soci non consiglieri senza diritto di voto. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nel libro verbali del Consiglio Direttivo, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

8.4 Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico, il programma di attività, il bilancio e la relazione delle attività dell'anno precedente, entro il 30 aprile di ogni anno;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando le spese;
- elegge al suo interno il Presidente;
- nomina il Vice presidente e il Segretario;
- delibera sulle domande degli aspiranti soci;
- definisce annualmente la quota associativa annuale;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di urgenza;
- istituisce gruppi di lavoro;
- nomina Comitati scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.
- delibera su quant'altro ad esso demandato dalla legge o dallo Statuto.

Il Consiglio può nominare al proprio interno uno o più consiglieri delegati, ai quali potranno essere conferiti alcuni poteri del Consiglio.

8.5 Qualora, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'Assemblea per la nomina di tutti i membri.

Se non viene a mancare la maggioranza, i membri potranno essere sostituiti dal Consiglio attraverso la nomina dei primi tra i non eletti, se presenti.

I membri così nominati devono essere confermati dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina e scadono con gli altri membri.

Qualora ciò non fosse possibile bisognerà convocare assemblea per la nomina del consigliere mancante

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

8.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal presidente e dal soggetto verbalizzante.

Art.9

Presidente e Vice presidente

9.1 Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi;
- presiede il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle delibere di questo;
- rappresenta l'Associazione in giudizio, con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative presso ogni giurisdizione ed in ogni grado di giudizio, compresi i giudizi di revocazione e cassazione; può inoltre costituirsi parte civile in nome e per conto dell'Associazione e nominare, all'uopo, avvocati e procuratori alle liti;
- nei casi di urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione

9.2 Il Vice presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni per delega di quest'ultimo ovvero in caso di sua assenza o impedimento. Di fronte ai soci, ai terzi e ai pubblici uffici la firma del Vice presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 10

L'Organo di Controllo

10.1 L'Assemblea delibera se istituire l'Organo di Controllo, nel caso in cui non sia obbligatorio per legge. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

10.2 Se collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed almeno uno dei componenti effettivi deve essere scelto tra i revisori iscritti nel apposito registro. I restanti membri se non iscritti in tale registro devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile. Se monocratico deve essere scelto tra i revisori iscritti nell' apposito registro.

10.3 I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

10.4 Ai componenti dell'organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

10.5 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

10.6 Esso esercita, inoltre, il controllo legale dei conti.

10.7 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza



delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia conforme alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017.

10.8. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10.9 I membri dell'organo di controllo incaricati di espletare altresì la funzione di revisione legale dei conti devono essere iscritti nell'apposito registro dei revisori dei conti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017

Art.11

Esercizi sociali e bilancio

11.1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

11.2 Ogni anno l'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio approva il bilancio relativo all'anno precedente, presentato dal Consiglio Direttivo e sottoposto al parere preventivo dell'Organo di Controllo, se nominato.

Il bilancio deve evidenziare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e deve essere compilato con chiarezza e precisione, utilizzando principi e raccomandazioni contabili specifici per gli enti non profit e, in mancanza o ad integrazione di questi ultimi, utilizzando i principi contabili relativi ai bilanci delle società commerciali.

11.3 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. Tutti gli utili o gli avanzi di gestione saranno destinati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.12

Scioglimento

12.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità ed i termini di cui al precedente articolo 7.7, per i seguenti motivi:

- 1) il conseguimento dell'oggetto sociale e/o l'impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) l'impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

12.2 I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5 c. 4 L. 266/91 e, successivamente all'iscrizione nel registro Unico del Terzo settore, secondo il disposto dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art.13

13. Per tutto quanto non espressamente previsto in Statuto o, se adottato, nel Regolamento, valgono le disposizioni di legge vigenti.

